



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Politiche Energetic e Ambiente

Servizio: Politiche Energetic e Ambiente

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLE NUOVE DISPOSIZIONI INERENTI ALLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PIU' INQUINANTI E AVVIO DEI SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO MOVIN-IN. APPLICAZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA ATTIVE DAL 01 OTTOBRE 2019 AL 31 MARZO 2020.

ORDINANZA del 09/10/2019 n. 15

P

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

COPIA DEL DOCUMENTO DIGITALE DEPOSITATO PRESSO L'ENTE

Protocollo N.0074316/2019 del 10/10/2019

Class: 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO» Fascicolo: 6.9 N.5/2019

Firmatario: Giacomo Giovanni Ghilardi

Proposta N°: 2019/3495 del 03/10/2019

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLE NUOVE DISPOSIZIONI INERENTI ALLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PIU' INQUINANTI E AVVIO DEI SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO MOVIN-IN. APPLICAZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA ATTIVE DAL 01 OTTOBRE 2019 AL 31 MARZO 2020.

IL SINDACO

Premesso che:

La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, per qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Coerentemente il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n.155 (recante l'attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE), all'art.9 demanda alle Regioni e alle Province autonome l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, recanti per l'appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento.

Al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni lombardi sono da tempo impegnati in azioni sinergiche per il miglioramento della qualità dell'aria anche attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti.

Nel corso del G7 Ambiente del 9 giugno 2017, è stato sottoscritto a Bologna, dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e dai Presidenti di Regione Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, il Nuovo Accordo di Programma di Bacino Padano per l'attuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell'aria. Il testo dell'Accordo è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 6675 del 7 giugno 2017.

Il Comune di Cinisello Balsamo, con delibera di Giunta Comunale n. 221 del 03/11/2016 ha aderito al protocollo di collaborazione tra Regione Lombardia, ANCI Lombardia, ARPA Lombardia ed Enti Locali per l'attuazione delle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria e il contrasto all'inquinamento locale.

Le misure congiunte di bacino padano individuate, strutturali e temporanee, sono prioritariamente rivolte al settore traffico (limitazioni veicoli diesel), ai generatori di

P

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

COPIA DEL DOCUMENTO DIGITALE DEPOSITATO PRESSO L'ENTE

Protocollo N.0074316/2019 del 10/10/2019

Class: 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO» Fascicolo: 6.9 N.5/2019

Firmatario: Giacomo Giovanni Ghilardi

calore domestici a legna, alle combustioni all'aperto e al contenimento delle emissioni di ammoniaca dalle attività agricole e zootecniche.

La delibera di Giunta Regionale n. 7095 del 18 settembre 2017, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano del 9 giugno, ha introdotto un nuovo sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna).

La suddetta delibera ha stabilito che tali procedure si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti (elencati nell'allegato 2 della DGR 7095/2017 e riconfermata nella delibera regionale di aggiornamento n. 449 del 02 agosto 2018) appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2 nel semestre invernale dal 1 ottobre al 31 marzo dell'anno successivo e si articolano in misure strutturali permanenti attive nel periodo invernale dal 1 ottobre al 31 marzo e su due livelli di provvedimenti temporanei emergenziali da attuarsi al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m³) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello).

La verifica per stabilire l'attivazione dei provvedimenti di 1° e 2° livello viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

L'insieme delle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti, l'ambito territoriale di applicazione, le esclusioni, la deroga chilometrica per i veicoli aderenti al progetto MoVe-In, nonché le deroghe circoscritte ai veicoli operanti sia per le funzioni di pubblico servizio che di pubblica utilità, di emergenza, e con ciò recependo le disposizioni delle DDGR 7635/08,9958/09, dell'allegato 1 alla DGR 2578/14 e dell'allegato 2 alla DGR 449/2018, **sono contenute negli allegati della DGR n.11/2055 del 31/07/2019**. Così come sono ivi contemplate le estensioni alle limitazioni, per tutti i veicoli Euro 3 diesel, a tutto l'anno nelle aree attualmente limitate (Fascia 1 e 5 comuni di fascia 2 come definite nell'allegato 2 alla d.G.R.).

Dato atto che l'art. 7 comma 1 lettere a) e b) del d.lgs n. 285/1992 dispone che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivi di salute pubblica o accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico.

Visti:

- L'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.lgs. n.267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;
- Il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 ad oggetto: " *Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";
- La Legge Regionale 11 dicembre 2006 n. 24 ad oggetto " *Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*";
- La Delibere di Giunta Regionale n.7635 del 11/07/2008, ad oggetto: " *Misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli. Terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti dall'art.22, commi 1,2,5 ed ai sensi dell'art. 13, L.R. 11/12/2006 n.24. Ulteriori misure per il contenimento*

P

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

COPIA DEL DOCUMENTO DIGITALE DEPOSITATO PRESSO L'ENTE

Protocollo N.0074316/2019 del 10/10/2019

Class: 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO» Fascicolo: 6.9 N.5/2019

Firmatario: Giacomo Giovanni Ghilardi

dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose ai sensi dell'art.11, L.R. 24/06";

- La Delibere di Giunta Regionale n.2578 del 31/10/2014, ad oggetto: "Attuazione del Piano Regionale per la qualità dell'Aria. Nuove misure in ordine alla circolazione dei veicoli più inquinati a decorrere dal mese di ottobre 2015";
- La Delibere di Giunta Regionale n.5656 del 03/10/2016, ad oggetto: "Misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale. Approvazione dello schema di protocollo di collaborazione con A.N.C.I. Lombardia, Arpa Lombardia e gli enti locali e dello schema di classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa";
- La Delibere di Giunta Regionale n.7095 del 18/09/2017, ad oggetto: "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (P.R.I.A.) e dell'accordo di programma di bacino padano 2017";
- La Delibera di Giunta Regionale n. 449 del 02/08/2018, ad oggetto "Approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (P.R.I.A.)";
- Lo Statuto Comunale;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 221 del 03/11/2016, ad oggetto "Adesione al protocollo di collaborazione tra regione Lombardia, A.N.C.I. Lombardia, Arpa Lombardia ed Enti locali per l'attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale";
- La DGR n.11/2055 del 31/07/2019, ad oggetto "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti e avvio dei servizi previsti dal progetto MoVe-In," **il cui allegato 1 sostituisce le disposizioni inerenti alla circolazione dei veicoli definiti nelle DDGR n.7635/08, n.9958/09, nell'Allegato 1 della dGR n.2578/14 e nell'Allegato 2 al P.R.I.A.L. della dGR n. 449/2018 a far data dal 1° gennaio 2020;**

ORDINA

A) Dal 1° ottobre 2019 sull'intera stradale ricadente nell'area urbana del comune di Cinisello Balsamo:

- L'applicazione delle misure strutturali permanenti di limitazione della circolazione veicolare previste dalle DGR n. 7635/2008; n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 7095/2017, n. 449/2018, DGR n. 2055/2019 dettagliatamente elencate nell'allegato A) alla presente ordinanza;

B) Dal 1° ottobre 2019 su tutto il territorio comunale:

- L'applicazione dei provvedimenti per la limitazione delle emissioni inquinanti in ambito civile stabiliti con la sottoscrizione dell'Accordo del Bacino Padano e delle DGR attuative n. 7095/2017 e n. 7696/2018, nonché dalla DGR n.449/18 di aggiornamento del PRIA, dettagliatamente riportati al seguente link del sito istituzionale di Regione Lombardia
<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria>.

C) Limitatamente al periodo dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020, al verificarsi del

superamento del limite gionaliero di PM10 di 50 μm^3 per **quattro giorni consecutivi**, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia, e nelle modalità indicate dalle sopra riportate DGR, l'applicazione delle seguenti **misure temporanee omogenee di 1° livello**:

- Divieto di circolazione delle autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 compreso dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali diesel in classe emissiva fino ad Euro 3 compreso dalle 8.30 alle 12.30 tutti i giorni, sabato, domenica e festivi inclusi;
- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non siano in grado di rispettare i valori previsti per la classe 3 stelle in base alla classificazione introdotta dal DM 106/2017;
- Divieto assoluto di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6bis del DLGS 152/2006;
- Obbligo del limite di 19°C per le temperature medie nelle abitazioni ed esercizi commerciali;
- Divieto per tutti i veicoli di sostare con i motori accesi.

D) Limitatamente al periodo 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020, al verificarsi del superamento del limite gionaliero di PM10 di 50 μm^3 per **dieci giorni consecutivi**, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia, e nelle modalità indicate dalle sopra riportate DGR, l'applicazione delle seguenti **misure temporanee omogenee di 2° livello**:

- In aggiunta alle limitazioni sopra prescritte, si applica il divieto di circolazione per i veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 compreso nella fascia oraria 8.30 -18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30 - 12.30;
- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non siano in grado di rispettare i valori previsti per la classe 4 stelle in base alla classificazione introdotta dal DM 106/2017;

D) L'applicazione delle deroghe ed esclusioni permanenti elencate nell'allegato A) alla presente ordinanza.

E) La deroga chilometrica MoVe-In non si applica nel caso di attivazione delle misure temporanee omogenee di 1° e 2° livello durante gli episodi di perdurante accumulo degli inquinanti. In caso di attivazione delle misure temporanee gli autoveicoli che hanno aderito al progetto MoVe-In sono pertanto soggetti all'applicazione delle misure temporanee omogenee indicate nella presente ordinanza.

F) Ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. 24/2006 **il fermo della circolazione non si applica:**

- alle autostrade;
- alle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con delibera di Giunta regionale n. 19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti;
- ai tratti di strada esclusi dalla delibera di Giunta comunale n. 284 del 14/12/2017

G) Non sono concesse **deroghe speciali e personali** al di fuori di quelle previste dai

provvedimenti regionali.

SANZIONI

- L'inosservanza delle misure di cui alla presente ordinanza, **relativamente alle limitazioni permanenti e temporanee della circolazione** dei veicoli a motore su strada, **sarà punita ai sensi dell'art. 27 comma 11) della Legge regionale n. 24/2006 con una sanzione amministrativa pecuniaria amministrativa da euro 75,00 a euro 450,00** (p.m.r. Euro 150,00).
- L'inosservanza delle misure indicate al punto B) del dispositivo, **sarà punita ai sensi dell'art. 27 comma 4) della Legge regionale n. 24/2006 con una sanzione amministrativa pecuniaria amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00** (p.m.r. Euro 1.000,00).
- L'inosservanza degli altri divieti e prescrizioni sarà punita, salva diversa prescrizione di legge, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/200 (TUEL) con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 (p.m.r. Euro 50,00).
- Trovano applicazione le norme procedurali indicate dalla legge 689/1981.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- Pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Cinisello Balsamo e che gli effetti decorrano immediatamente dalla pubblicazione. Sarà altresì data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa e ogni altro mezzo di comunicazione alla cittadinanza;
- Inoltrata a: Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente e Clima;
- Trasmessa per le azioni di controllo, ai soggetti indicati all'art. 12 comma 1 del Codice della Strada deputati ad espletare i servizi di polizia stradale presenti sul territorio comunale:
 - Commissariato P. S. di Cinisello Balsamo
 - Compagnia Carabinieri di Sesto San Giovanni
 - Stazione Carabinieri Cinisello Balsamo
 - Compagnia Guardia di Finanza di Sesto San Giovanni
 - Polizia Locale di Cinisello Balsamo

AVVISA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e dell'art. 29, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	P
COPIA DEL DOCUMENTO DIGITALE DEPOSITATO PRESSO L'ENTE	
Protocollo N.0074316/2019 del 10/10/2019 Class: 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO» Fascicolo: 6.9 N.5/2019 Firmatario: Giacomo Giovanni Ghilardi	

ALLEGATI

- Allegato A (impronta: 0C9B755AD264E21D2F299860104BB956F5864B1EDCBF007C3A5C16B0B1450338)

ALLEGATO A)

1. MISURE STRUTTURALI PERMANENTI PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE

1.1 autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del [D.Lgs. n. 285/92](#), Codice della Strada) ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL (trasporto pubblico locale).

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i seguenti autoveicoli:

- non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe "Euro 0 benzina o diesel");
- omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 1 diesel");
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 2 diesel");
- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 3 diesel");

Le limitazioni inerenti agli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel, Euro 1 diesel ed Euro 2 diesel si applicano nei [Comuni di Fascia 1](#) e [Fascia 2](#) (570 Comuni) della Lombardia.

Le limitazioni inerenti agli autoveicoli "Euro 3 diesel" sono estese a tutto l'anno, a partire dal 1° ottobre 2019, e si applicano nei [Comuni di Fascia 1](#) (209 Comuni) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti situati in Fascia 2 (5 Comuni: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).

1.2 motoveicoli e ciclomotori (ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 285/92, Codice della Strada) a due tempi

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano:

- dal lunedì alla domenica, su tutto il territorio regionale, 24 ore su 24, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0;
- dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, nelle aree urbane dei [Comuni di Fascia 1](#) (209 Comuni), dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1.

1.3 autobus di categoria M3 (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano dal lunedì alla domenica, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, 24 ore su 24, per i veicoli:

- non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 0 diesel");

- omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 1 diesel");
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 2 diesel").

2. ESCLUSIONI E DEROGHE

2.1 Sono ESCLUSI dal fermo della circolazione:

- **dal 1° ottobre 2019 i veicoli aderenti al Progetto Move-In;**
- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli alimentati a benzina muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (es.: FAP). Per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva successiva rispetto alla limitazione vigente introdotta, come riportato sulla carta di circolazione;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;

- veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
- autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

2.2 Sono derogati permanentemente dal fermo della circolazione:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;

2.3 Fino al 31 dicembre 2019, nelle more dell'adesione al progetto MOVE-IN, sono derogati:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofruttilicoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.